

SOPHIA  
Epistēme / Dissertazioni • 26

ALBERTO MALAFFO

**IL PRESBITERATO  
NEI DOCUMENTI  
DEL CONCILIO VATICANO II**

**Recezione in Paolo VI  
e Giovanni Paolo II**

 EDIZIONI  
MESSAGGERO  
PADOVA



FACOLTÀ  
TEOLOGICA  
DEL TRIVENETO

ISBN 978-88-250-4774-5

Copyright © 2018 by P.P.F.M.C.  
MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO – EDITRICE  
Basilica del Santo – Via Orto Botanico, 11 – 35123 Padova  
*www.edizionimessaggero.it*

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO  
Via del Seminario, 7 – 35122 Padova  
*www.fttr.it*

## SIGLE E ABBREVIAZIONI

---

AAS	Acta Apostolicae Sedis
AG	Ad Gentes
AS	Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II
AT	Antico Testamento
can.	canone
cann.	canoni
cap.	capitolo
card.	cardinale
CCC	Catechismo della Chiesa Cattolica
CD	Christus Dominus
cit.	citazione
CT	Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatum
CTI	Commissione Teologica Internazionale
DH	Denzinger – Hünermann; P. Hünermann, ed., <i>Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum</i> , EDB, Bologna 1996
DV	Dei Verbum
Dir.	Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (1994)
EV	Enchiridion Vaticanum, EDB, Bologna
GS	Gaudium et Spes
Istruz.	Istruzione “Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale”
LG	Lumen Gentium
n.	numero
NBA	Nuova Biblioteca Agostiniana
nn.	numeri
NT	Nuovo Testamento
OEFC	Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale
OT	Optatam Totius
p.	pagina
PC	Perfectae Caritatis
PDV	Pastores dabo vobis
p.e.	per esempio
PO	Presbyterorum Ordinis

pp.	pagine
<i>Sac. Cael.</i>	Sacerdotalis Caelibatus
SC	Sacrosanctum Concilium
sptt	soprattutto
UAC	Unione Apostolica del Clero
v.	verso
vv.	versi

## INTRODUZIONE

---

Tra le varie ipotesi di dottorato che si sono presentate, siamo stati attratti, anche per motivi biografici, dalla possibilità di studiare il ministero ordinato. In particolare, abbiamo scelto di cimentarci sul presbiterato che, grazie all'enfasi posta dal concilio Vaticano II sui vescovi (cf. sacramentalità dell'episcopato: LG 21), è potuto riemergere come grado dell'ordine. *L'interesse per tale tema* è legato alla personale ricerca di quale modello presbiterale è proposto dalla Chiesa e dal suo autorevole magistero. In concreto, lo studio verterà sull'analisi di come il presbiterato, così come è emerso dal concilio, sia stato recepito dagli interventi magisteriali di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. Lo studio di come il magistero pontificio abbia presentato negli ultimi decenni il ministero presbiterale, aiuta a coglierne i nuclei teologici essenziali, attorno ai quali è possibile, ancora oggi, costruire una solida figura ministeriale, capace di rispondere adeguatamente alle esigenze odierne della Chiesa e di superare quelle difficoltà che ostacolano coloro che sono chiamati a ripresentare Gesù Buon Pastore in seno alla comunità cristiana. Le principali questioni teologiche, pastorali, sociali e culturali, che emergeranno dallo studio del tema, saranno decisive per capire a quali domande urgenti i pontefici abbiano dovuto rispondere nei loro interventi e insegnamenti sul presbiterato. Nel magistero del papa, la Chiesa si fa madre, amica e, soprattutto, padre, chiamata, com'è, a dare sostegno e linee chiare ai propri figli che desiderano una guida sicura, per trovare la propria identità e la propria funzione all'interno della società e dello stesso corpo ecclesiale.

La *struttura del lavoro* è semplice e prevede quattro capitoli: i primi tre analizzeranno i dati forniti dal concilio Vaticano II (il primo), dal magistero di Paolo VI (il secondo), dal magistero di Giovanni Paolo II (il terzo), mentre l'ultimo capitolo tenterà di sistematizzare i dati raccolti per dare una lettura globale dell'evoluzione del presbiterato nel magistero pontificio post-conciliare, a partire dal concilio Vaticano II. In tal modo potremo dedurre continuità e novità tra i due pontificati e di questi con l'evento conciliare, che rimane il costante punto di riferimento, dal quale i papi prendono le mosse e al quale ritornano continuamente.

La *novità della tesi* è data – oltre che dal tema preso in esame e dalla struttura delle sue parti – dalla sua finalità ben visibile nella struttura generale: dopo una lettura diacronica dei documenti del Vaticano II e dei papi, intendiamo confrontare sincronicamente i dati, quasi come

una sinossi, sì da dedurre, da una parte, le peculiarità che caratterizzano l'insegnamento del concilio e di ciascuno dei due pontefici rispetto al presbiterato, e dall'altra, la qualità di recezione dei documenti conciliari nel magistero pontificio.

Lo *scopo del lavoro* sarà proprio quello di mostrare quale peculiare teologia del presbiterato emerga dalle indicazioni magisteriali di ognuno dei due soggetti con piena e suprema autorità su tutta la Chiesa<sup>1</sup>, il collegio episcopale (solennemente espresso dal concilio Vaticano II) e il papa, in quei 40 anni decisivi per la vita della Chiesa, e osservare quale rapporto (di continuità o di discontinuità) ci sia tra i loro insegnamenti. Infine, a partire dai punti in comune rilevati, tentiamo un rilancio del presbiterato con qualche proposta teologico-pastorale che potrebbe contribuire a risolvere alcune criticità che ancora oggi ostacolano un esercizio autentico e incisivo del presbiterato.

Sul piano del *metodo*, per poter procedere scientificamente nel lavoro, proponiamo una lettura, personalmente convincente, della teologia del presbiterato emergente dai documenti del concilio Vaticano II e, a partire da tale lettura, analizziamo gli interventi magisteriali dei due pontefici, con l'attenzione di coglierne da subito il rapporto con i dati conciliari.

Quanto ai *limiti* che ci siamo prefissati, è nostra intenzione lavorare sui testi magisteriali più che sugli studi teologici, i quali invece ci saranno utili per l'interpretazione dei primi.

Studiare il tema in un soggetto unico (il magistero supremo della Chiesa) nel cambio di due papi, ci permette di fare una verifica più significativa della continuità e della discontinuità con il Vaticano II.

Poiché la novità principale del concilio è proprio la rinnovata ecclesiologia, il taglio del lavoro, che analizza il Vaticano II e la sua recezione nei magisteri di Paolo VI e Giovanni Paolo II, sarà prevalentemente ecclesiologico. Il nostro tema si potrebbe anche sviluppare in chiave pneumatologico-trinitaria, ma essa sarà solo accennata in alcuni passaggi.

Quanto ai contributi teologici da utilizzare, dobbiamo compiere delle scelte, dettate anche dal nostro ambiente di studio, poiché la letteratura relativa al presbiterato è assai vasta. Ma tale criticità non è determinante per il nostro tema, poiché, come già detto, la nostra attenzione si posa sulla lettura dei testi magisteriali, togliendoci così ogni scrupolo circa una ricognizione di tutta la letteratura sul presbiterato.

Per introdurre alla lettura del lavoro di tesi, riteniamo opportuno dare una serie di *indicazioni previe* che aiutino a comprenderne meglio il contenuto e a capire i motivi di alcune scelte compiute.

---

<sup>1</sup>Cf. LG 22.

Nel testo verrà utilizzato prevalentemente il termine “presbiteri”, anziché “sacerdoti”, per indicare il cambio di prospettiva attuato dal Vaticano II; il secondo termine non sarà però cancellato nei contesti in cui esso ha un senso ragionevole e in quelli in cui si rischierebbero troppe ripetizioni del vocabolario presbiterale. Quest’ultimo sarà preferito al plurale per indicare la realtà comunionale del presbiterato, tuttavia si troverà anche al singolare per affermare la realtà di ogni ministro. Quanto all’utilizzo delle espressioni “Chiese particolari” e “Chiese locali”, la loro distinzione, tutt’altro che pacifica, non sarà oggetto del nostro studio; pertanto saranno spesso usate come sinonimi.

Molte considerazioni generali sul tema presbiterale devono essere necessariamente inquadrare all’interno del ministero ordinato, globalmente inteso; per cui ciò che si afferma per i presbiteri vale anche per i vescovi. In questi casi non ci si allontana dall’argomento specifico, ma lo si affronta in un quadro più ampio.

Data l’importanza attribuita sia da Paolo VI sia da Giovanni Paolo II alla questione celibataria dei presbiteri, riteniamo indispensabile dedicarne un’attenzione particolare. Il celibato, sebbene di natura non dottrinale e, dunque, non richiesto dalla natura del presbiterato<sup>2</sup>, è obbligatorio per coloro che esercitano il ministero sacerdotale nella Chiesa latina. Di fronte alle tante critiche mosse a tale disciplina, Paolo VI e Giovanni Paolo II si sono sempre prodigati affinché essa venisse mantenuta e compresa come alto valore sia dai presbiteri che la vivono sia dal popolo di Dio che ne usufruisce. Per questa grande premura dimostrata dai pontefici, i quali non hanno mai dimenticato l’importanza del celibato nei loro interventi sul presbiterato, riteniamo sia indispensabile riservare a questa tematica un adeguato spazio all’interno di un lavoro come il nostro.

Per delineare il magistero dei due papi ci serviamo sia dei documenti da loro stessi firmati sia di quelli prodotti dalle congregazioni e commissioni vaticane, in qualità di magistero vicario a quello del papa. A ciò si aggiunge il contributo dei sinodi, in quanto espressione della collegialità episcopale, soggetto, insieme con il papa, di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa. Nella presentazione diacronica del magistero dei due pontificati non separiamo i documenti scritti dal papa da quelli degli altri organismi di curia, vicari al suo magistero, sia perché anche questi fanno parte del magistero pontificio<sup>3</sup> sia perché non vogliamo

---

<sup>2</sup> Cf. PO 16.

<sup>3</sup> Cf. S. PIÈ-NINOT, *Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana*, Queriniana, Brescia 2008, 538-541.



frazionare il percorso storico del magistero: in questo modo possiamo comprendere la consequenzialità degli insegnamenti.

I molti discorsi e le omelie dei papi non sono analizzati per intero, ma solo citate alcune loro frasi all'interno di nuclei tematici in cui bene si inseriscono. Infatti questi interventi occasionali presentano degli elementi che ritornano continuamente e che possono dunque essere raccolti in questi nuclei che, messi insieme, visibilizzano i punti principali del pensiero dei due pontefici. Questa è la ragione per cui tali interventi non sono analizzati né singolarmente né in una progressione cronologica.

CAPITOLO PRIMO

**LA NUOVA FISIONOMIA  
DEL PRESBITERATO A PARTIRE  
DAL CONCILIO VATICANO II**

---

Questo primo capitolo si pone come obiettivo la presentazione della rinnovata concezione del ministero ordinato – in particolare del presbiterato – consegnata dal concilio Vaticano II (1962-1965) a partire dalla riforma ecclesiologica da esso attuata. La novità dell'impostazione conciliare è visibile se misurata con la plurisecolare tradizione post-tridentina giunta fino alle porte del Vaticano II. Per questo motivo dedicheremo un primo paragrafo alla descrizione di come il ministero ordinato sia stato compreso e vissuto nei secoli precedenti l'evento conciliare.

Sebbene, dunque, il ministero ordinato affondi le proprie radici negli scritti neotestamentari e in quelli dei Padri della Chiesa, non intendiamo, in questo studio, trattare diffusamente questi temi; tuttavia forniremo, su queste questioni, qualche dato significativo che possa fungere sia da prologo alla nostra trattazione sia da quadro di riferimento per un'immediata comprensione dell'operazione di ritorno alle fonti effettuata dall'ultimo concilio.

A partire dalla considerazione del sacerdozio antico, fu la Lettera agli Ebrei a interpretare la morte di Gesù in termini sacrificali e a identificare lo stesso Gesù come sacerdote che offre a Dio non sacrifici e offerte, ma la sua stessa vita. Il sacerdozio di Cristo proviene da Dio stesso, non dalla tribù di Levi, e il suo «sacrificio per il peccato basta a dare all'umanità libero accesso al trono della grazia. Cristo è sacerdote unico ed eterno perché adempie perfettamente e definitivamente col sacrificio personale la mediazione che solo imperfettamente e temporaneamente riusciva agli antichi»<sup>1</sup>. Sebbene riletto nei termini tradizionali, il sacerdozio di Cristo ha dunque una novità unica: la sua mediazione non si realizza in termini rituali, ma personali.

Nella linea dell'unica mediazione di Cristo, il quale rivolge a loro il mandato missionario di proclamare il Vangelo (cf. Mt 28,20), anche gli Apostoli possono essere considerati “sacerdoti” grazie al ragionamento paolino, che ha unito l'istituzione sacerdotale antica, fondata sul culto, e l'apostolato della nuova alleanza, fondato sull'evangelizzazione. Paolo

---

<sup>1</sup> E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, Queriniana, Brescia 2002, 21.

infatti parla di «ufficio sacro del vangelo di Dio affinché i pagani diventino una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo»<sup>2</sup>. In tal modo, lo stesso Apostolo delle genti «non si assimila ai sacerdoti antichi ma, mutando il contenuto del culto da rituale a personale (cf. Rm 12,1-2), vuole indicare come l'annuncio del vangelo prepari i veri e propri sacrifici graditi a Dio, cioè l'offerta della propria vita da parte delle genti»<sup>3</sup>.

Come si evince da At 2,42-47, quando i primi cristiani si radunavano per spezzare il pane, pregare e vivere nella carità, erano sempre guidati dagli Apostoli, i ministri dell'unità della Chiesa; ai Dodici, che Luca chiama Apostoli, ai presbiteri e ai sette, Atti degli Apostoli riconosce poteri di insegnamento e di governo, introducendo i concetti di "tradizione" e di "successione apostolica"<sup>4</sup>.

La comunità post-apostolica è descritta nelle Lettere Pastorali, ma riflessa anche nella Prima Lettera di Pietro, nella Lettera agli Ebrei e nell'opera giovannea. Nelle Pastorali è prioritario il tema dei ministeri: venendo a mancare gli Apostoli, la Chiesa tende a consolidarsi e ad accrescere la propria istituzione, essendosi anche affievolita l'attesa della *parusia*. In queste lettere viene operato un adattamento alle nuove circostanze: finalizzati all'unità ecclesiale, i ministeri di vescovo, presbitero e diacono sono assunti attraverso l'imposizione delle mani (cf. 1Tm 4,14; 2Tm 1,6), che garantisce la continuità tra i nuovi compiti di guida della comunità e la funzione apostolica.

Nelle lettere di Ignazio di Antiochia, scritte probabilmente all'inizio del II secolo, la tripartizione del ministero riceve la sua prima sicura attestazione. Egli infatti conosce tre ministeri ben distinti: il vescovo, che è il pastore di una Chiesa locale (monoepiscopato); i presbiteri, che, raccolti intorno al vescovo nel presbiterio, sono i suoi coadiutori e con-

---

<sup>2</sup>Rm 15,16.

<sup>3</sup>E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, 27. L'autore di 1Pt allarga la funzione sacerdotale all'intera Chiesa che, apertasi ai pagani, è chiamata a essere «edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo» (1Pt 2,5), portando così a compimento il culto di Israele. Riprendendo la linea profetica e sapienziale, viene affermato che il vero sacrificio non è quello rituale, ma quello del cuore (cf. D. VITALI, *Popolo di Dio*, Cittadella Editrice, Assisi 2013, 63-64).

<sup>4</sup>Cf. A. GEORGE, «L'opera di Luca: Atti e Vangelo»; J. DELORME, ed., *Il ministero e i ministeri secondo il Nuovo Testamento. Documentazione esegetica e riflessione teologica*, Paoline, Cinisello Balsamo 1977, 303-354. Luca, posteriore a Paolo, menziona gli "anziani" (At 14,23; 20,17-38), ai quali Paolo non fa mai riferimento nelle sue lettere. Si presume che Luca, sebbene tratti del tempo immediatamente successivo alla morte-risurrezione di Gesù, voglia riferirsi alla mutata situazione della Chiesa del suo tempo (85-90 d.C.) e, di conseguenza, voglia indicare ai portatori della tradizione (cf. At 21,16) chi sono ("presbiteri") coloro che pasceranno la Chiesa di Dio dopo il periodo paolino-apostolico. In tale variazione ministeriale riferita alla guida della comunità, Luca sottolinea l'unità della Chiesa, fondata sulla continuità tra la generazione dei primi testimoni e i ministri del suo tempo (cf. p. 336).

siglieri; i diaconi, che sono al servizio sia del vescovo sia della comunità. L'«unità ecclesiale» è la nota di fondo delle sette lettere che Ignazio scrive ad altrettante Chiese durante il suo viaggio verso il martirio a Roma: «preoccupati dell'unità di cui nulla è più bello», scrive a Policarpo (I, 2), indicando così il suo compito fondamentale nei confronti della comunità che presiede. In tutte le lettere, Ignazio richiama continuamente la sottomissione dei fedeli al vescovo, ai presbiteri e ai diaconi e l'armonia dei ministri tra loro, fondando la comunione nel rapporto tra Cristo e il Padre<sup>5</sup>. Nelle sue lettere, Ignazio suppone l'unità fondamentale dell'autorità che esercitano, allo stesso tempo, il vescovo e il *presbyterium*. Tuttavia, in questa unità della gerarchia, il *presbyterium* non è su un piano di uguaglianza con il vescovo, ma gli è subordinato.

L'espressione più autorevole dell'epoca patristica circa la rilevanza della dimensione ecclesiale del ministero è contenuta nel can. 6 di Calcedonia<sup>6</sup>: ogni ordinazione è sempre relativa a una precisa comunità e mai conferita per accrescere la dignità personale.

Il vescovo, nella Chiesa post-ignaziana, ha un compito di comunione sia all'interno della propria Chiesa locale – ciò che si rende visibile nell'unica mensa eucaristica – sia anche tra le diverse Chiese locali. È a partire da questa logica della *communio* ecclesiale-eucaristica, e non da una logica esterna di carattere puramente giurisdizionale o addirittura politico, che emerge nell'antichità la peculiarità del ministero del vescovo di Roma. Il singolo vescovo, perché la sua Eucaristia sia autentica e quindi la sua comunità sia Chiesa, deve essere in comunione con gli altri vescovi. Il gesto dell'imposizione delle mani sugli ordinandi all'episcopato, compiuto da almeno tre vescovi, secondo le prescrizioni del IV canone di Nicea, evidenziava questa collegialità ed esprimeva la trasmissione del carisma di vigilanza sull'autenticità della fede apostolica<sup>7</sup>.

Nel corso del I millennio il cristianesimo andò crescendo e si diffuse presto anche nelle zone rurali; tale fenomeno creò delle difficoltà alla realtà collegiale dei presbiteri intorno al Vescovo: essi, infatti, dovettero stabilirsi nelle pievi, prima, e nelle parrocchie, poi, perché l'unica celebrazione domenicale presieduta dal Vescovo all'interno di una basilica non era più in grado di ospitare fisicamente tutti i fedeli. Ma, attraverso alcuni elementi di carattere liturgico e canonico, veniva comunque mantenuta la coscienza dell'unità di una Chiesa attorno al proprio Vescovo:

---

<sup>5</sup> Cf. E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, 88-89.

<sup>6</sup> «Nessuno dev'essere ordinato presbitero, o diacono, o costituito in qualsiasi funzione ecclesiastica, in modo assoluto.»

<sup>7</sup> Cf. E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, 138.

l'invio del *fermentum*<sup>8</sup>, la concelebrazione nella messa di ordinazione, le norme sull'incardinazione, il *titulus*<sup>9</sup>, i capitoli delle cattedrali<sup>10</sup>.

Rispetto al quadro ecclesiologico e ministeriale che emerge dai pochi elementi che abbiamo appena accennato, il II millennio conoscerà una decisa inversione di tendenza, dalla quale si svilupperà una concezione del ministero ordinato che giungerà alle soglie del Vaticano II e con cui tale concilio dovrà confrontarsi.

## 1. Il ministero ordinato prima del Vaticano II

Come già abbiamo anticipato, per un'adeguata comprensione del concilio Vaticano II e del rinnovamento da esso portato circa il presbiterato, è necessaria una breve presentazione del ministero ordinato nel II millennio, con particolare attenzione al concilio di Trento (1545-1563), evento determinante per la comprensione e l'esercizio del sacerdozio negli ultimi quattro secoli.

### 1.1. *Prima del concilio di Trento*

Quella rigorosa compattezza del ministero ordinato, per la quale la celebrazione eucaristica, la salvaguardia della tradizione apostolica e la custodia dell'unità della Chiesa formavano un tutt'uno, viene nel II millennio completamente compromessa dall'attribuzione alla persona del sacerdote, in quanto tale, di un singolare potere sacramentale.

Infatti a partire dalla Riforma gregoriana (XI secolo), si tende a porre sempre di più l'accento sulla dimensione istituzionale della Chiesa, strutturata gerarchicamente, sul modello imperiale, e concepita in maniera piramidale. Al papa, collocato al vertice della piramide, spetta il potere su tutta la Chiesa universale, mentre ai vescovi, concepiti come delegati papali, spetta un potere di giurisdizione su una piccola porzione della Chiesa, la diocesi, non più considerata come Chiesa ma come circoscrizione di essa. La comunione tra le Chiese locali e i loro vescovi lascia dunque spazio all'unica Chiesa universale suddivisa in piccoli territori, le diocesi, governate da vescovi che hanno un legame di sot-

---

<sup>8</sup> Una porzione dell'Eucaristia consacrata dal Vescovo e inviata ai presbiteri che presiedevano l'Eucaristia nei rispettivi *tituli*.

<sup>9</sup> Inizialmente non era un'entità patrimoniale, ma il vincolo con una precisa comunità locale.

<sup>10</sup> Concepiti come una specie di "senato" del Vescovo.

tomissione al papa e nessun legame tra di loro. Una tale divisione delle Chiese ha dunque aperto la strada a una concezione personalistica del ministero ordinato, per cui il ministro diviene portatore di un potere sacramentale comunque venga attuato. La frammentazione della Chiesa e la soggettivizzazione della predicazione ha condotto, contraddicendo la disciplina antica, al più vasto pullulare di celebrazioni eucaristiche in ogni dove<sup>11</sup>.

Nel XII secolo, con Ugo di San Vittore, Pietro Lombardo e soprattutto Tommaso, viene messa a punto una precisa teologia del sacramento dell'Ordine, il quale conferisce un "potere spirituale strumentale" che si concretizza soprattutto come capacità di *conficere Eucharistiam*. L'ordinato agisce *in persona Christi* e il risalto viene dato a ciò che solo lui può fare. La differenza tra presbiteri e vescovi è individuabile nella *potestas iurisdictionis*, derivante direttamente dalla missione degli apostoli tramite delega del papa, non connessa al sacramento dell'Ordine. Così il sacerdozio, uguale sia nel vescovo sia nel presbitero, si configura come abilitazione personale a *conficere Eucharistiam*. Tale dottrina, formulata in categorie ontologiche, contribuisce a sottolineare la "qualità sacerdotale" dell'ordinato come prerogativa personale, mentre pone in secondo piano la sua destinazione al servizio dell'edificazione della comunità<sup>12</sup>.

Nella *Summa* di Tommaso, il potere consacratorio del presbitero sull'Eucaristia è talmente in primo piano, da mettere in secondo piano la differenza di competenza ecclesiale del vescovo<sup>13</sup>.

La competenza del ministro sull'Eucaristia prevede due "poteri": uno sul sacramento (il corpo "vero"), l'altro sul soggetto ecclesiale (il corpo "mistico"). Quanto alla capacità di consacrare il sacramento, sacerdote e vescovo hanno lo stesso potere (*potestas ordinis*); quanto alla responsabilità nei confronti del corpo ecclesiale, il vescovo ha maggiori competenze rispetto al sacerdote (*potestas iurisdictionis*)<sup>14</sup>. La tradizione canonica fino al Vaticano II ha considerato la predicazione pertinente al puro ambito della giurisdizione e, quindi, ne ha regolato l'esercizio in forma rigorosamente gerarchica.

---

<sup>11</sup> Cf. S. DIANICH, «Soggetto carismatico o uomo dell'istituzione? Il prete, amministratore fedele», *La Rivista del Clero Italiano* 87 (2006), 173-174.

<sup>12</sup> Cf. G. LAITI, «Il presbiterato figura del ministero di presidenza, grado del sacramento dell'Ordine», *Esperienza e teologia* 24 (2008), 56-57.

<sup>13</sup> Cf. F. MASSAGRANDE, «Il sacramento dell'Ordine: il presbiterato nella *Somma Theologiae* di s. Tommaso d'Aquino», *Esperienza e teologia*, 24 (2008), 93-94.

<sup>14</sup> Cf. F. MASSAGRANDE, «Il sacramento dell'Ordine: il presbiterato nella *Somma Theologiae* di s. Tommaso d'Aquino», 94.

Dunque solo il potere del sacerdote sull'Eucaristia deriva direttamente dal sacramento dell'Ordine.

Il ministro visibile nei sacramenti dà visibilità al ministro invisibile. Gli presta la sua voce. Agisce in sua persona. Ponendo il segno sacramentale e pronunciando le parole del sacramento agisce come ministro e con l'autorità di Colui in nome del quale agisce come ministro comunicando un effetto spirituale<sup>15</sup>.

Lo stretto legame del presbitero/sacerdote con l'Eucaristia è affermato dal concilio Lateranense IV (1215): «Questo sacramento non può assolutamente compierlo nessuno, se non il sacerdote, che sia regolarmente ordinato»<sup>16</sup>; tale intervento era rivolto contro i Valdesi, i quali negavano che, per celebrare validamente l'Eucaristia, fosse necessario il sacerdote ministro<sup>17</sup>.

Il concilio di Firenze (1439), nella Bolla di unione con gli Armeni *Exsultate Deo*, espone una sintetica dottrina sul settenario sacramentale. Riguardo al sacramento dell'Ordine esso afferma: «Con il sacramento dell'Ordine la Chiesa è governata e moltiplicata spiritualmente»<sup>18</sup>; tale sacramento, assieme a quelli del Battesimo e della Confermazione, «imprime nell'anima un carattere indelebile, ossia un segno spirituale che distingue dagli altri»<sup>19</sup>; nel celebrare l'Eucaristia «il sacerdote consacra parlando in persona di Cristo»<sup>20</sup>. Il concilio Fiorentino precisa anche la materia del sacramento di ordinazione, consistente nella *porrectio instrumentorum* – ossia nella consegna degli strumenti propri a ogni grado dell'ordine – e la sua forma, consistente nella formula di ordinazione fissata dalla Chiesa. La formula è la seguente: «Ricevi il potere di offrire il sacrificio nella Chiesa, per i vivi e per i morti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»<sup>21</sup>, dal che si deduce che l'essenza del sacerdozio ordinato consiste nell'offerta del sacrificio eucaristico.

---

<sup>15</sup>F. MASSAGRANDE, «Il sacramento dell'Ordine: il presbiterato nella Somma Theologiae di s. Tommaso d'Aquino», 94.

<sup>16</sup>DH 802: «Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus».

<sup>17</sup>Cf. M. GAGLIARDI, «La dottrina cattolica sul sacerdozio ministeriale prima, durante e dopo il Concilio Vaticano II», *Sacrum Ministerium* 15 (2009), 65.

<sup>18</sup>DH 1311: «Per ordinem vero Ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualiter».

<sup>19</sup>DH 1313: «... quae characterem, id est, spirituale quoddam signum a ceteris distinctivum, imprimunt in anima indelebile».

<sup>20</sup>DH 1321: «Sacerdos enim in persona Christi loquens hoc conficit sacramentum».

<sup>21</sup>DH 1326: «Sextum est sacramentum ordinis, cuius material est illud, per cuius traditionem confertur ordo: sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectionem [...] Forma sacerdotii talis est: “Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”».

Questi pochi riferimenti ci presentano quel modello di Chiesa e di ministero ordinato contro cui si scagliarono i riformatori, innescando così la controriforma cattolica.

## 1.2. *Il concilio di Trento*

Per una presentazione corretta e comprensibile dell'evento ecclesiale centrale del II millennio, occorre certamente dare importanza alle definizioni conciliari, ma, prima ancora, al contesto che le ha generate.

Il contesto che ha generato il concilio di Trento è stato quello della Riforma protestante. Lutero, il primo e maggiore esponente della Riforma, polemizza contro il sacerdozio gerarchico, partendo dalla base di una seria valutazione del sacerdozio universale dei fedeli. Da tale base, carente nella teologia cattolica, il monaco agostiniano crede che, mediante il battesimo, ciò che è di Cristo sia di ogni cristiano; quindi i poteri legati al ministero non sono proprietà del singolo, bensì della comunità. I ministri della Chiesa non derivano il loro ministero da se stessi e neppure da Dio, ma dalla comunità che li delega. Il ministero, dunque, non nasce dal carattere sacramentale e consiste nel solo esercizio concreto della funzione ministeriale: il ministero è uno stato di vita ordinato alla funzione<sup>22</sup>. Lutero combatte l'ordinazione, perché con essa si intende rendere una persona sacerdote, come se già non lo fosse per il battesimo, e perché non è in rapporto con il ministero concreto dentro una comunità concreta, né con il servizio della parola<sup>23</sup>. Egli però non rifiuta l'ordinazione canonica rituale, anzi; solo attraverso l'ordinazione la chiamata della comunità locale si risolve in una vera missione, perché in essa c'è una reale comunicazione del dono dello Spirito<sup>24</sup>. Quindi Lutero

non intendeva distruggere il ministero annullandolo nel sacerdozio universale dei fedeli. Egli pensava al ministero come ad una istituzione indispensabile alla Chiesa e voluta da Cristo, ordinata alla predicazione del vangelo ed alla cura pastorale delle comunità cristiane attraverso l'amministrazione

---

<sup>22</sup> Cf. H. LIEBERG, *Amt und Ordination bei Luther und Melanchton*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962, 40-121. La CTI, sottolineando i punti più significativi del pensiero di Lutero, afferma: «Tutto ciò che c'era di valido nella nozione di sacerdozio ministeriale è incluso in quella di ministero. [...] Il ministero non conferisce nessun potere supplementare. Nasce solamente dalla necessità in cui si trova la Chiesa di organizzarsi per il servizio di Dio» (COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il Sacerdozio ministeriale*, EDB, Bologna 1972, 29).

<sup>23</sup> Cf. H. LIEBERG, *Amt und Ordination bei Luther und Melanchton*, 168-171.

<sup>24</sup> Cf. H. LIEBERG, *Amt und Ordination bei Luther und Melanchton*, 168-216.



dei sacramenti, consacrata da un rito di ordinazione nel quale viene comunicato realmente il dono dello Spirito<sup>25</sup>.

Anche Calvino rifiuta un sacerdozio inteso come ordinato alla celebrazione del sacrificio e accetta l'ordinazione, «purché il suo scopo sia quello di pascere il gregge di Dio con la predicazione ed i sacramenti e non quello di sacrificare»<sup>26</sup>.

Uno dei punti fondamentali della dottrina dei Riformati è l'affermazione che il ministero appartiene all'essenza della Chiesa, fino al punto da sostenere che il ministero è la prima nota che permette di riconoscere la Chiesa cristiana. Naturalmente il ministero non è quello del sacerdozio ordinato a compiere dei sacrifici: sarebbe ingiuriare Cristo che ha compiuto una volta per sempre l'unico sacrificio redentore del mondo<sup>27</sup>.

I Riformati, poi, affermano che il battesimo e la cena, non intesa come sacrificio, debbano essere celebrati da coloro che sono ministri della parola, ammettendo per essi la necessità di un rito di ordinazione, anche se esitano non poco a definirne la natura sacramentale, non riconoscendo essi il carattere permanente dei ministri ordinati<sup>28</sup>. Ma l'obiettivo a cui maggiormente miravano i protestanti era quello di orientare il ministero alla predicazione del vangelo e alla celebrazione dei sacramenti; infatti è da sottolineare come la controversia dottrinale fosse alimentata naturalmente anche dal grave malessere di una situazione della Chiesa, nella quale c'era un numero esorbitante di preti, di cui la maggioranza né predicava né esercitava la cura pastorale, e che viveva sfruttando i benefici ecclesiastici e giustificava il proprio sacerdozio solo per la celebrazione della Messa e la recita dell'Ufficio<sup>29</sup>.

All'esigenza di dover difendere la dottrina cattolica sulla Messa, e quindi il sacerdozio cattolico, il concilio ha voluto rispondere con i de-

---

<sup>25</sup> S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», *La Scuola Cattolica* 99 (1971), 335.

<sup>26</sup> S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 335-336.

<sup>27</sup> S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 336.

<sup>28</sup> Nella teologia cattolico-romana il carattere è inteso in senso quasi fisico, impresso indelebilmente dall'unzione.

<sup>29</sup> Cf. H. JEDIN, «Das Leitbild des Priesters nach dem Tridentinum und dem Vaticanum II», *Theologie und Glaube* 60 (1970), 102-107: «Sozial gesehen war der Priester Kleriker; die Weihe brauchte er, um gewisse Benefizien erhalten zu können. Sie war viel weniger Amt und Würde als Mittel zu diesem Zweck. Das Benefizium bestimmte die Rangordnung innerhalb des Klerus» (p. 103); «Auch die zahlreichen Pastoralhandbücher für die Pfarrer, wie das des Guy de Montrocher, des Ulrich Surgant und anderer, haben diese Lücke nicht zu schliessen vermocht; sie beschränken sich in der Regel darauf, eine Anleitung zur Feier des Messopfers und zur Spendung der Sakramente zu geben» (p. 105).

creti sul sacrificio della Messa e sull'Ordine, promulgati rispettivamente nella XXII e XXIII sessione.

Il Decreto su *Doctrina et canones de Ss. Missae sacrificio*, del 1562, afferma che il Signore Gesù istituì l'Eucaristia «poiché il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte»; perciò costituì gli apostoli e «comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio» che offerissero il «sacrificio visibile» e incruento, ossia l'Eucaristia, con cui viene significato il sacrificio cruento della Croce, dal quale siamo stati salvati. Il concilio precisa che il momento dell'istituzione del sacerdozio degli apostoli coincide con la dizione delle parole «Fate questo in memoria di me»<sup>30</sup>.

Il Decreto del 1563 su *Doctrina et canones de sacramento Ordinis* esordisce, invece, dichiarando l'inscindibile legame tra sacerdozio e sacrificio<sup>31</sup>. Siccome il Signore Gesù ha stabilito nell'Eucaristia un nuovo sacrificio, egli ha correlativamente istituito anche un nuovo sacerdozio<sup>32</sup>. Il concilio distingue diversi gradi, tra Ordini maggiori (sacerdozio, diaconato e suddiaconato) e minori (accolitato, lettorato, esorcistato e ostiariato)<sup>33</sup>. L'Ordine sacro è certamente uno dei sette sacramenti della Chiesa istituiti da Cristo e il concilio afferma che, con questo sacramento, viene conferita una speciale grazia<sup>34</sup>.

A giudicare dalle affermazioni di questi decreti e canoni, è chiaro come «il discorso non tendesse a configurare una dottrina del ministero dal punto di vista ecclesiologico, ma esclusivamente un discorso sull'aspetto sacerdotale del ministero»<sup>35</sup>. Si voleva inoltre «difendere

---

<sup>30</sup> Cf. DH 1740: «Is igitur Deus et Dominus noster [...] corpus et sanguine suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit ac sub earundem rerum symbolis Apostolis (quos tunc Novi Testamenti sacerdotes constituebat), ut sumerent, tradidit, et eisdem eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, praecepit per haec verba: "Hoc facite in meam commemorationem"; DH 1752: «Si quis dixerit, illis verbis: "Hoc facite in meam commemorationem", Christum non instituisse Apostolos sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguine suum: anathema sit» [can. 2].

<sup>31</sup> Cf. DH 1764: «Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione coniuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit».

<sup>32</sup> Cf. DH 1764: «Cum igitur in Novo Testamento sanctum Eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica Ecclesia acceperit: fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile et externum sacerdotium»; DH 1771: «Si quis dixerit, non esse in Novo Testamento sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini [...]: anathema sit» [can. 1].

<sup>33</sup> Cf. DH 1772: «Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in Ecclesia catholica alios ordines, et maiores et minores, per quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendatur: anathema sit» [can. 2].

<sup>34</sup> Cf. DH 1773: «Si quis dixerit, ordinem sive sacram ordinationem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum [...]: anathema sit» [can. 3].

<sup>35</sup> S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 337.

quei moltissimi sacerdoti cattolici che realmente non esercitavano il ministero della parola ed il cui sacerdozio era contestato dalla polemica protestante»<sup>36</sup>.

In risposta alla dottrina protestante, il concilio di Trento ha difeso il ministero sacerdotale ordinato alla celebrazione del sacrificio eucaristico ma, contemporaneamente, ha fatto sì che accedessero al sacerdozio solo coloro che fossero capaci di esercitare il ministero della parola; i decreti hanno infatti esortato coloro che erano in cura d'anime a predicare al loro popolo durante i giorni di festa<sup>37</sup>. Ma i Padri tridentini non riuscirono a porre in equilibrio l'aspetto sacerdotale con il compito della predicazione e della funzione pastorale, a causa di una insufficiente teologia di fondo<sup>38</sup>. La loro prima preoccupazione, infatti, era quella di respingere la tesi che tutti i cristiani abbiano nella Chiesa lo stesso ruolo e gli stessi poteri spirituali<sup>39</sup>. A tal proposito risultano di notevole importanza anche altri decreti e canoni del concilio riguardanti i sacramenti che solo i sacerdoti possono amministrare in forza del sacramento dell'Ordine ricevuto.

Il can. 9 del *Decretum de sacramentis* del 1547 scomunica chi affermi che con il sacramento dell'Ordine non venga impresso nell'anima il carattere, «cioè un segno spirituale ed indelebile»<sup>40</sup>. Il can. 10 scomunica chi affermi che «tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la Parola (di Dio) e di amministrare tutti i sacramenti»<sup>41</sup>. Il can. 11 afferma, sotto condanna del contrario, che i ministri celebrano validamente i sacramenti se hanno almeno l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa quan-

---

<sup>36</sup>S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 337-338.

<sup>37</sup>Cf. CT, t. V, p. II, 242: «Archipresbyteri quoque, plebani et quicumque parochiales vel alias, curam animarum habentes, ecclesias quocunque modo obtinent, per se vel alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis, docendo ea, quae scire omnibus necessarium est ad salute, annuntiandoque eis cum brevitate et facilitate sermonis vitia, quae eos declinare, et virtutes, quas sectari oporteat, ut poenam aeternam evader et coelestem gloriam consequi valeant».

<sup>38</sup>Cf. S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 339-340.

<sup>39</sup>Cf. DH 1767: «Quod si quis omnes Christianos promiscue Novi Testamenti sacerdotes esse, aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirmet: nihil aliud facere videtur quam ecclesiasticam hierarchiam».

<sup>40</sup>DH 1609: «Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt: anathema sit». Contro i protestanti che consideravano il ministero ordinato nel suo carattere funzionale e come delega della comunità, il Concilio affermò un sacerdozio ordinato dal carattere quasi fisico e come sigillo che conforma per sempre a Cristo.

<sup>41</sup>DH 1610: «Si quis dixerit, Christianos omnes in verbo et omnibus sacramentis administrandis habere potestatem: anathema sit».

do li celebra<sup>42</sup>. Il can. 12 insegna, sotto minaccia di scomunica per chi sostiene l'affermazione contraria, che il ministro celebra validamente i sacramenti anche se si trovasse personalmente in peccato mortale<sup>43</sup>. Il Decreto del 1551 su *Doctrina de sacramento paenitentiae* afferma che solo i vescovi e i sacerdoti sono ministri del sacramento della penitenza<sup>44</sup>. Il Decreto dello stesso anno su *Doctrina de sacramento extremae unctionis* insegna che i ministri del sacramento dell'Estrema Unzione sono i presbiteri della Chiesa, cioè sia i vescovi sia i sacerdoti da essi ordinati (cf. Gc 5,14)<sup>45</sup>.

Per quanto concerne invece il capitolo sul rapporto tra vescovi e preti, nel testo finale del concilio, composto nella sessione XXIII, quella del luglio 1563, viene affermata la dottrina secondo la quale i vescovi appartengono *praecipue* all'ordine gerarchico, che sono superiori ai preti, che hanno l'esclusivo potere di cresimare, di ordinare e di fare «*alia pleraque*»<sup>46</sup>. I due canoni sulla gerarchia sono i seguenti:

Can. 6: Si quis dixerit, in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit<sup>47</sup>.

Can. 7: Si quis dixerit, episcopus non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confermandi et ordinandi; vel eam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem [...] anathema sit<sup>48</sup>.

Questi due canoni aprono alcune interessanti questioni teologiche.

---

<sup>42</sup> Cf. DH 1611: «Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem, saltem faciendi quod facit Ecclesia: anathema sit».

<sup>43</sup> Cf. DH 1612: «Si quis dixerit, ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quae ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere aut conferre sacramentum: anathema sit».

<sup>44</sup> Cf. DH 1684: «Circa ministrum autem huius sacramenti declarat sancta Synodus, falsas esse et a veritate Evangelii penitus alienas doctrinas omnes, quae ad alios quosvis nomine praeter episcopos et sacerdotes».

<sup>45</sup> Cf. DH 1697: «Nam et ostenditur illic, proprios huius sacramenti ministros esse Ecclesiae presbyteros, quo nomine eo loco non aetate seniores aut primores in populo intelligendi veniunt, sed aut episcopi aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per “impositionem manuum presbyterii”».

<sup>46</sup> Cf. DH 1768: «Sancta Synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait) a Spiritu Sancto “regere Ecclesiam Dei”, eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent».

<sup>47</sup> DH 1776.

<sup>48</sup> DH 1777.

La prima riguarda il significato del termine “*hierarchia*”: essa, che comunemente indica l’aspetto giurisdizionale del ministero, qui non può avere un simile valore. Se infatti il vescovo, a differenza del prete, può cresimare e ordinare, ciò significa che la sua superiorità riguarda anche l’ordine. Inoltre non sarebbe accettabile, nella definizione della gerarchia di giurisdizione, la mancata menzione del papa. È altresì vero che non c’era consenso diffuso attorno all’idea dell’episcopato come sacramento.

Una seconda questione riguarda il significato della enumerazione dei tre gradi: vescovi, preti e ministri. Forse essa indica «una certa gerarchia dell’ordine, ma non nel senso di una definizione ontologica dei gradi del sacramento, bensì piuttosto nel senso di una gerarchia di funzioni sacramentali, di funzioni liturgiche diverse. Infatti il terzo posto è occupato non dai “diaconi”, ma da tutti gli altri ministri inferiori»<sup>49</sup>. In tal modo si spiegherebbe la mancanza del papa in questa numerazione: egli, infatti, non svolge funzioni liturgiche proprie. Così è ben spiegata questa enumerazione senza che sia definito «ciò che il concilio non ha voluto definire, cioè né la sacramentalità dell’episcopato né la gerarchia di giurisdizione»<sup>50</sup>.

Una terza questione si riferisce al «*divina ordinatione institutam*» del can. 6; tale formula «non significa che la posizione giurisdizionale di vescovi, preti e ministri è di istituzione divina e quindi immutabile; questo infatti si sarebbe voluto dire col “*de iure divino*” che non fu accolto»<sup>51</sup>. Trento afferma così l’esistenza di un ministero gerarchico di vescovi, preti e ministri, i quali non devono essere assimilati ai fedeli, ma neppure confondersi tra di loro. Però il concilio non ha voluto stabilire quali siano i ruoli specifici di questi gradi.

C’è infine una quarta questione, ripresa dal can. 7, circa la superiorità dei vescovi rispetto ai preti: essa va interpretata «ancora in quel senso generico di una funzione pastorale superiore»<sup>52</sup>. Tale superiorità che non è detta “*quo iure*”, ma che deve essere «affermata pena l’anatèma, fa pensare che essa faccia parte del patrimonio della fede»<sup>53</sup>.

Quindi il concilio di Trento afferma una differenza di funzioni e di poteri spirituali fra i laici e i ministri ordinati e, all’interno di questi, fra vescovi, preti e altri ministri, in cui i vescovi hanno un ministero pastorale superiore ai preti e solo loro hanno il potere di cresimare e ordinare.

<sup>49</sup>S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 354.

<sup>50</sup>S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 354.

<sup>51</sup>S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 354.

<sup>52</sup>S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 355.

<sup>53</sup>S. DIANICH, «La teologia del presbiterato al Concilio di Trento», 355.

Sebbene il concilio riuscì a recuperare la dimensione pastorale del ministero – come si evince dai decreti sulla predicazione e sul dovere della presidenza –, tuttavia esso separò il ministero culturale da quello pastorale, attraverso la trattazione del primo nella parte dogmatica e del secondo in quella giuridica; così facendo, Trento mantiene e intensifica quella dicotomia che porterà, fino al concilio Vaticano II, a vedere nell’impegno apostolico del presbitero e del vescovo un elemento accanto alla spiritualità, se non addirittura un’insidia per la sua vita interiore<sup>54</sup>. Ne risulta nuovamente un sacerdozio legato troppo unilateralmente ai poteri sacramentali.

E così, a causa di questa concezione troppo culturale-sacrale del sacerdote, e in assenza di una riflessione teologica sull’episcopato, il recupero della pastorale non poté tradursi in una riscoperta del presbiterio: l’apostolato era visto in un’ottica individualistica più che come costruzione della comunità<sup>55</sup>.

### 1.3. *Il periodo post-tridentino*

Il primo atto del magistero post-tridentino è stato la pubblicazione, nel 1566, in latino e in italiano del *Catechismus ad parochos* (o Catechismo romano), che, recependo gli insegnamenti del concilio appena concluso, sottolinea l’aspetto sacrale-rappresentativo e culturale-sacerdotale del sacerdozio cattolico.

Viene qui affermato che i sacerdoti (vescovi e presbiteri) rappresentano sulla terra la persona di Gesù e che «sebbene [i sacerdoti] abbiano rivestito sempre una dignità somma, quelli del Nuovo Testamento vanno per onore innanzi a tutti gli altri. La potestà ad essi conferita di consacrare e di offrire il Corpo e il Sangue del Signore, e quella di rimettere i peccati, oltrepassano, si può dire, l’ambito dell’intelligenza umana. Non c’è nulla di simile sulla terra»<sup>56</sup>. A sostegno di una simile concezione, c’è l’idea del sacerdozio come del culmine di una carriera che porta il chierico a raggiungere una dignità superiore a quella di tutti gli altri uomini: «[...] a coloro che vogliono essere iniziati alla carriera sacra deve dirsi innanzi tutto che non si prefiggano nulla che sia indegno di così insigne funzione»<sup>57</sup>. Tale carriera è descritta dal Catechismo

<sup>54</sup> Cf. E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, 178.

<sup>55</sup> Cf. V. FUSCO, «Il presbiterio: fondazione biblico-teologica», *Asprenas* 33 (1986), 8.

<sup>56</sup> T.S. CENTI, ed., *Catechismo tridentino*, Cantagalli, Siena (1981), § 273, 353.

<sup>57</sup> T.S. CENTI, ed., *Catechismo tridentino*, § 273, 353.

# BIBLIOGRAFIA

---

## 1. Magistero

- CONCILIO LATERANENSE IV, Definizione contro gli albigesì, 11 novembre 1215, DH 800-802.
- CONCILIO DI FIRENZE, Bolla *Exsultate Deo* sull'unione con gli Armeni, 22 novembre 1439, DH 1310-1328.
- CONCILIO DI TRENTO, Dottrina e canoni *de Ss. Missae sacrificio*, 17 settembre 1562, DH 1738-1760.
- Decreto *de sacramentis*, 3 marzo 1547, DH 1600-1630.
  - Dottrina *de sacramento paenitentiae*, 25 novembre 1551, DH 1667-1693.
  - Dottrina *de sacramento extremae unctionis*, 25 novembre 1551, DH 1694-1700.
  - Dottrina e canoni *de sacramento ordinis*, 15 luglio 1563, DH 1763-1778.
- CONCILIO VATICANO II, Costituzione *Lumen Gentium* sulla Chiesa, 21 novembre 1964, *EV* 1, 284-445.
- Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra liturgia, 4 dicembre 1963, *EV* 1, 1-240.
  - Costituzione *Gaudium et Spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, *EV* 1, 1319-1644.
  - Decreto *Presbyterorum Ordinis* sul ministero e la vita dei presbiteri, 7 dicembre 1965, *EV* 1, 1243-1318.
  - Decreto *Optatam Totius* sulla formazione sacerdotale, 28 ottobre 1965, *EV* 1, 771-818.
  - Decreto *Perfectae Caritatis* sul rinnovamento della vita religiosa, 28 ottobre 1965, *EV* 1, 702-770.
  - Decreto *Ad Gentes* sull'attività missionaria della Chiesa, 7 dicembre 1965, *EV* 1, 1087-1242.
  - Decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, 28 ottobre 1965, *EV* 1, 573-701.
- PIO XII, Costituzione apostolica *Sacramentum Ordinis*, 30 novembre 1947, *AAS* 40 (1948), 5-7.
- enciclica *Mediator Dei* sulla liturgia, 20 novembre 1947, *AAS* 39 (1947), 521-600.

- enciclica *Sacra virginitas* sulla verginità consacrata, 25 marzo 1954, *AAS* 46 (1954), 161-191.
- GIOVANNI XXIII, enciclica *Sacerdotii nostri primordia*, 1 agosto 1959, *AAS* 51 (1959), 545-579.
- *Discorso nella solenne apertura del Concilio*, 11 ottobre 1962, *EV* 1, 26-69.
- PAOLO VI, *Discorso al clero romano*, 24 giugno 1963, *Insegnamenti di Paolo VI*, I (1963), 13-16.
- *Discorso ai partecipanti alla XIII Settimana Nazionale di Orientamento Pastorale*, 6 settembre 1963, *Insegnamenti di Paolo VI*, I (1963), 116-122.
- *Discorso durante la celebrazione del quarto centenario della istituzione dei seminari*, 4 novembre 1963, *Insegnamenti di Paolo VI*, I (1963), 286-291.
- *Discorso ai parroci ed ai quaresimalisti di Roma*, 12 febbraio 1964, *Insegnamenti di Paolo VI*, II (1964), 122-126.
- Enciclica *Mysterium Fidei* sulla dottrina e culto dell'eucaristia, 3 settembre 1965, *EV* 2, 406-443.
- Motu Proprio *Apostolica Sollicitudo* sulla istituzione del Sinodo dei Vescovi per la Chiesa universale, 15 settembre 1965, *EV* 2, 444-457.
- *Omelia durante l'ordinazione sacerdotale di sessantadue diaconi di ventitré paesi di missione*, 6 gennaio 1966, *Insegnamenti di Paolo VI*, IV (1966), 8-12.
- *Discorso ai parroci ed ai quaresimalisti di Roma*, 21 febbraio 1966, *Insegnamenti di Paolo VI*, IV (1966), 87-92.
- Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* sulle norme per l'applicazione di alcuni decreti del concilio Vaticano II, 6 agosto 1966, *EV* 2, 752-913.
- *Discorso in occasione del Congresso Internazionale sulla Teologia del Concilio*, 1 ottobre 1966, *Insegnamenti di Paolo VI*, IV (1966), 450-456.
- *Omelia durante l'ordinazione sacerdotale di sedici ecclesiastici del collegio Beda*, 25 gennaio 1967, *Insegnamenti di Paolo VI*, V (1967), 54-56.
- *Messaggio per la IV Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni*, 5 marzo 1967, *Insegnamenti di Paolo VI*, V (1967), 699-702.
- Enciclica *Sacerdotalis Caelibatus*, 24 giugno 1967, *EV* 2, 1415-1513.
- *Messaggio per la V Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni*, 19 aprile 1968, *Insegnamenti di Paolo VI*, VI (1968), 133-136.
- Costituzione apostolica *Pontificalis Romani* sui nuovi riti per l'ordinazione dei diaconi, presbiteri e vescovi, 18 giugno 1968, *EV* 3, 461-472.
- *Messaggio a tutti i sacerdoti alla conclusione dell'anno della fede*, 30 giugno 1968, *EV* S1, 231-239.



## INDICE GENERALE

---

<b>Sigle e abbreviazioni</b> .....	7
<b>Introduzione</b> .....	9
Capitolo primo	
<b>La nuova fisionomia del presbiterato a partire dal concilio Vaticano II</b> .....	13
1. Il ministero ordinato prima del Vaticano II .....	16
1.1. <i>Prima del concilio di Trento</i> .....	16
1.2. <i>Il concilio di Trento</i> .....	19
1.3. <i>Il periodo post-tridentino</i> .....	25
2. La rivoluzione ecclesiologica del concilio Vaticano II .....	29
2.1. <i>Le due grandi rivoluzioni ecclesiologiche influenti sulla dottrina del presbiterato</i> .....	29
2.2. <i>Il rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale nella Chiesa locale</i> .....	38
3. Il presbiterato negli insegnamenti conciliari: lo studio dei testi .....	43
3.1. <i>Panorama dei documenti</i> .....	43
3.2. <i>La missionarietà come chiave ermeneutica della dottrina conciliare del presbiterato</i> .....	47
3.3. <i>I principali elementi dottrinali</i> .....	51
3.4. <i>Il ministero dei presbiteri</i> .....	62
3.5. <i>La vita dei presbiteri</i> .....	66
3.6. <i>Il presbiterio</i> .....	71
3.7. <i>Il celibato sacerdotale</i> .....	77
4. Considerazioni teologiche sui testi conciliari .....	86
4.1. <i>Elementi di teologia conciliare del presbiterato e rilettura critica della precedente prospettiva culturale</i> ..	87
4.2. <i>I tria munera e la presidenza dei presbiteri</i> .....	94
4.3. <i>Vita spirituale e carità pastorale dei presbiteri</i> .....	99
4.4. <i>Riflessione sul presbiterio</i> .....	102
	427

4.5. <i>Legge e dono del celibato</i> .....	110
4.6. <i>In sintesi</i> .....	112
Capitolo secondo	
<b>Il presbiterato nel magistero di Paolo VI (1963-1978)</b> .....	115
1. Il magistero di Paolo VI prima del Sinodo dei Vescovi del 1971 .....	116
1.1. <i>L'enciclica Sacerdotalis Caelibatus (1967)</i> .....	116
1.2. <i>La preghiera di ordinazione presbiterale del 1968</i> .....	140
1.3. <i>Il presbiterato nei documenti che precedono e preparano l'evento sinodale</i> .....	146
1.4. <i>Gli interventi magisteriali sul celibato sacerdotale</i> .....	157
2. Il Sinodo del 1971 .....	161
2.1. <i>I contenuti dottrinali del documento sinodale</i> .....	161
2.2. <i>Rilievi critici</i> .....	167
2.3. <i>La questione celibataria al Sinodo</i> .....	176
2.4. <i>Documenti post-sinodali</i> .....	185
3. I principali risultati dei documenti magisteriali .....	192
3.1. <i>La dottrina</i> .....	192
3.2. <i>Il celibato</i> .....	193
4. Il presbiterato nei discorsi e nelle omelie di Paolo VI .....	197
4.1. <i>La dimensione sacra</i> .....	199
4.2. <i>La dimensione apostolica</i> .....	203
4.3. <i>La dimensione mistico-ascetica</i> .....	205
4.4. <i>La dimensione ecclesiale</i> .....	209
4.5. <i>Il presbiterato come vocazione</i> .....	212
4.6. <i>Considerazioni conclusive sugli insegnamenti di Paolo VI</i> .....	216
4.7. <i>In sintesi</i> .....	222
Capitolo terzo	
<b>Il presbiterato nel magistero di Giovanni Paolo II (1978-2005)</b> .....	225
1. La prima parte del pontificato: un'accentuata attenzione al celibato .....	225

1.1.	<i>I documenti magisteriali</i> .....	226
1.2.	<i>Gli interventi occasionali</i> .....	230
1.3.	<i>Le catechesi sulla verginità (1982)</i> .....	238
1.4.	<i>La preghiera di ordinazione presbiterale del 1989</i> ....	245
2.	La dottrina emergente nella seconda parte del pontificato: <i>Pastores dabo vobis</i> (1992) e i successivi documenti magisteriali .....	248
2.1.	<i>Premessa alla lettura dell'esortazione: la triplice dimensione della Chiesa emergente dal Sinodo del 1985</i>	249
2.2.	<i>Intenzione dell'esortazione e sue chiavi di lettura</i> ....	252
2.3.	<i>Analisi di Pastores dabo vobis</i> .....	253
2.4.	<i>Riflessioni teologiche sull'esortazione</i> .....	278
2.5.	<i>La ricezione di Pastores dabo vobis nei successivi documenti magisteriali</i> .....	291
2.6.	<i>I punti decisivi della teologia del presbiterato da Pastores dabo vobis (1992) all'istruzione del 2002 ..</i>	307
2.7.	<i>Le ragioni teologiche del celibato sacerdotale</i> .....	309
Capitolo quarto		
	<b>Rilettura teologica</b> .....	315
1.	Il concilio Vaticano II in rapporto alla precedente dottrina del presbiterato .....	316
1.1.	<i>Il II millennio e la lezione conciliare</i> .....	316
1.2.	<i>Il concilio Vaticano II e il recupero dei dati neotestamentari e patristici</i> .....	318
2.	Confronto tra i principali elementi di teologia del presbiterato emersi nei documenti del Vaticano II, nel magistero di Paolo VI e in quello di Giovanni Paolo II ...	322
2.1.	<i>Il concilio Vaticano II e Paolo VI</i> .....	322
2.2.	<i>Il concilio Vaticano II e Giovanni Paolo II</i> .....	328
2.3.	<i>Paolo VI e Giovanni Paolo II</i> .....	335
2.4.	<i>Il magistero post-conciliare sul presbiterato: un quadro complessivo</i> .....	340
3.	Recezione del magistero conciliare e pontificio nella teologia e nella vita ecclesiale del post-concilio .....	345

3.1.	<i>Quadro generale</i> .....	346
3.2.	<i>Linee di tendenza</i> .....	348
3.3.	<i>Elementi critici</i> .....	359
4.	La riflessione teologica a sostegno del magistero .....	364
4.1.	<i>La spiritualità diocesana</i> .....	365
4.2.	<i>Il magistero necessita della teologia</i> .....	367
5.	Un rilancio teologico-pastorale del presbiterato a partire dal magistero di Paolo VI e Giovanni Paolo II .....	370
5.1.	<i>“Pastoralità” e “santità” dei presbiteri: le nozioni fondamentali consegnate dal magistero pontificio</i> .....	370
5.2.	<i>L’insegnamento di Paolo VI e di Giovanni Paolo II in rapporto al contesto pastorale odierno</i> .....	374
5.3.	<i>Il rapporto tra la creazione di alcune istituzioni giuridiche e il magistero conciliare e pontificio nel periodo post-conciliare: la difficile recezione del ministero ordinato da parte del diritto canonico</i> ...	387
5.4.	<i>Le dimensioni della formazione presbiterale oggi</i> .....	391
	<b>Conclusioni</b> .....	395
	<b>Bibliografia</b> .....	405

# «SOPHIA»

## EPISTĒME

### *Dissertazioni*

1. *Il «servizio della Parola». Dall'esperienza alla riflessione teologica* (Ezio Falavegna)
2. *Il «gruppo ministeriale» parrocchiale* (Livio Tonello)
3. *Morale e «Christus totus». Etica, cristologia ed ecclesiologia in Émile Mersch* (Matteo Pasinato)
4. *Esperienza, interpretazione e verità nell'epistemologia teologica di E. Schillebeeckx. Un tentativo di rilettura pareysoniana e ricoeuriana* (Valentino Sartori)
5. *Chi è Gesù per Matteo? Una risposta attraverso il verbo greco «prosérchomai»* (Gastone Boscolo)
6. *La razionalità dell'agire del medico e il ruolo delle virtù* (Cristiano Arduini)
7. *La chiesa in Burundi (1896-1990) dalla violenza di massa verso una comunità riconciliata. Rilettura critica e risposta pastorale tra Vangelo e cultura* (Emmanuel Runditse)
8. *Il principio sabbatico. Un fondamento teologico per un'etica sociale* (Giorgio Bozza)
9. *La Sacra Scrittura come anima della catechesi giovanile. Analisi e prospettive a partire dai catechismi CEI dei giovani* (Tiziano Civettini)
10. *Conflitto di valori e decisione morale. Un itinerario di ricerca sull'oggettività del discernimento* (Fabio Magro)
11. *Teologia e biografia: un dialogo aperto. Stili e criteri per una proposta teologica esistenziale-testimoniale* (Federico Grosso)
12. *L'umanesimo della croce. La spiritualità cristiana nelle diverse vocazioni di Louis Bouyer* (Matteo Lucietto)
13. *La singolarità di Gesù Cristo. Indagine nella cristologia italiana contemporanea* (Gilberto Depeder)
14. *Legami secondo lo spirito. La qualità cristiana delle relazioni negli Scritti di san Francesco d'Assisi* (Antonio Ramina)
15. *Alla scuola del concilio per leggere i «segni dei tempi»* (Assunta Steccanella)
16. *Amore di Dio e amore dell'uomo tra teologia e antropologia in Eberhard Jüngel* (Francesco Pesce)

17. *Pregghiera: dialogo che forma la coscienza del cristiano. Una riflessione alla luce del rinnovamento conciliare, a partire dai contributi di Sergio Bastianel, Giovanni Moioli e Tullio Goffi* (Stefano Ongaro)
18. *Giovani e progetto di vita. Una ricerca sociologica sulle scelte che conducono all'età adulta* (Simone Zonato)
19. *Louis Bouyer: itinerario di una teologia mistica tra dossologia e sofiologia* (Alessandro Scardoni)
20. *Pedagogia delle vocazioni presbiterali. Analisi socio-psicopedagogica di terreno buono e spine vocazionali dei seminaristi maggiori diocesani in Italia* (Roberto Reggi)
21. *La fede lievito della storia. Il senso dell'itinerario teologico di Luigi Sartori* (Antonio Ricupero)
22. *Sorella Maria di Campelo, la minore: eremita, cattolica, francescana. La via al «Sacrum facere»* (Marzia Ceschia)
23. *Per noi uomini e per la nostra salvezza. La proposta del Vangelo agli adulti di oggi* (Rolando Covi)
24. *L'educazione al tempo del Concilio. Percorso redazionale della «Gravissimum educationis»* (Giuseppe Fusi)
25. *Accompagnare gli adulti nella fede. In ascolto di Marie-Dominique Chenu* (Giovanni Casarotto)
26. *Il presbiterato nei documenti del concilio Vaticano II* (Alberto Malaffo)